



COMUNE DI PIETRACAMELA

Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 20-03-12

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL=
L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di marzo alle ore 16:00, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune.

Con l'osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati in seduta Ordinaria i Consiglieri comunali.

Dall'appello risulta:

DR.DI GIUSTINO ANTONIO	P	PAGLIALONGA SERENO	P
BELLISARI CORRADO	P	CARUSO CRISTIANO	P
BONADUCE ALIGI	P	D'ANGELO ALDO VINCENZO	A
CONTASTI MASSIMILIANO	P	POMANTI DIEGO	A
INTINI DIANA	A	PETRACCIA MICHELE	P
DI DIODATO ARNALDO	P	DI DIODATO ROLANDO	A
TRINETTI GIOVANNI	P		

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 9
Assenti n. 4.

Risulta pertanto che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza il Signor DR.DI GIUSTINO ANTONIO in qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario comunale Sig. TAGLIERI SERENA

La seduta è Pubblica.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi, a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 14-03-2012

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DI VINCENZO LUIGI

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 14-03-2012

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DI VINCENZO LUIGI

Relaziona il Sindaco sulla volontà di lasciare l'applicazione di legge dell'Aliquota I.M.U.

Nessuno dei presenti chiede di intervenire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 6 co. 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 1 comma 156 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;
- l'art. 6 co. 1 del d.lgs. 504/1992, stabilisce come l'Amministrazione Comunale adotti le deliberazioni che fissano la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno solare successivo entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53 della legge 388/2000, nel testo sostituito dall'art. 27 legge 488/2001, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe è stabilito entro la data fissata dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

VISTO l'art. 13 del decreto-legge 201/2011 il quale prevede che l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale sia per i fabbricati che per i terreni.

VISTO, altresì il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il su indicato Decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative.

CONSIDERATO che l'applicazione dell'IMU è prevista sia per i fabbricati che per i terreni a seguito di meccanismi automatici previsti per legge di rivalutazione delle relative rendite catastali.

ATTESO che le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D.L. 201/2011 sono previste nelle seguenti misure:

- Aliquota base pari allo 0,76 % (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%).

RILEVATO che ai Comuni è data la facoltà di:

- ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della

Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati.

- applicare l'aliquota prevista per l'abitazione principale anche alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- applicare l'aliquota per l'abitazione principale anche alle unità immobiliari, unitamente alle pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

RILEVATO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011). I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio

FATTO PRESENTE che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, art. 13, D.L. 201/2011, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta;

DATO ATTO che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013);
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

- f) 130 per i terreni agricoli;
- g) 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

RILEVATO che il Comune di Pietracamela è Comune montano e pertanto i terreni agricoli sono esenti dall'applicazione dell'IMU.

RILEVATO che l'art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

CONSIDERATO che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione.

RITENUTO , di conseguenza, di prevedere per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

- a) 0,76% aliquota di base;
- b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- d) 0,40% per la "ex casa coniugale";
- e) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994).

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e le leggi sopra richiamate.

ACQUISITI i parerei resi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti:

Presenti n.9 Votanti n. 9

con voti: Favorevoli n. 9

Contrari n. ==

Astenuti n. ==

DELIBERA

1. Di dare atto che quanto esposto in premessa si intende qui integralmente riportato ed approvato;
2. Di approvare per l'anno 2012 le aliquote dell'IMU previste dall'art. 13 del decreto-legge 201/2011 coordinato con la legge di conversione 214/2011, nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Aliquota base (art. 13 co. 6 D.L. 201/2011)	0,76 per cento
Aliquota per abitazione principale (art. 13 co. 7 D.L. 201/2011)	0,40 per cento
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13 co. 8 D.L. 201/2011)	0,20 per cento
Aliquota per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;	0,40 per cento
Aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale	0,40 per cento
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994).	0,20 per cento

3. Di stabilire le seguenti Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012:
 - a) Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
 - b) Euro 200,00 alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- c) Euro 200,00 alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 co. 15 del decreto-legge 201/2011, ai fini della pubblicazione sul sito del Dipartimento stesso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 52 co. 2 del d.lgs 446/1997.
5. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 così come previsto dall'art. 172 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.
6. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata stante l'urgenza con voti:

Presenti n.9 Votanti n. 9

con voti:

Favorevoli n. 9

Contrari n. ===

Astenuti n. ==

7. di dichiarare, con successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DR.DI GIUSTINO ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to TAGLIERI SERENA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 23-03-012 per rimanervi quindici giorni consecutivi art.124, c.1, del T.U.18.08.2000, n.267);

[] è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. _____, in data _____

Pietracamela, li

**Il Segretario Comunale
F.to TAGLIERI SERENA**

E' copia conforme all'originale.

Pietracamela, li

**Il Segretario Comunale
TAGLIERI SERENA**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] E' divenuta esecutiva il giorno _____

[] decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, c.1, T.U. n.267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

[] avendo l'organo di controllo, con nota n. _____, in data _____, comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 134, c.1, T.U. n.267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n.267/2000);

[] essendo stati trasmessi, in data _____, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data _____ (art. 133, c.2, T.U. n.267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

[] Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n. _____, in data _____, (art.127, c.2, T.U. n.267/2000).

[] E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, c.1, T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 23-03-12 al 07-04-12.

Pietracamela, li

Il Responsabile del Servizio